

Circolari Speciali

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 14.08.2017, n. 189 la [L. 4.08.2017, n. 124](#) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in vigore **dal 29.08.2017**.

Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Divieto di rinnovo tacito polizze RC auto

[Art. 1, c. 25](#)

- La risoluzione annuale, in caso di mancato rinnovo (divieto di rinnovo tacito), del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Ultrattività delle polizze RC professionali

[Art. 1, c. 26](#)

- In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
- La disposizione si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data del 29.08.2017. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

TFR e previdenza complementare

[Art. 1, cc. 38, 39](#)

- Gli accordi collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il **conferimento è totale**.
- Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un **anticipo di 5 anni** rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
- Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un **massimo di 10 anni**.
- Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare la facoltà stabilita dagli statuti e regolamenti del riscatto totale della posizione individuale, maturata per i casi di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari.
- In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui all'art. 14, cc. 2 e 3 D.Lgs. 252/2005, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23%.
- Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'art. 3, c. 1 e all'art. 20 D.Lgs. 252/2005, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del Lavoro, entro 30 giorni dal 29.08.2017, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
 - a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
 - b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
 - c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
 - d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Contratti di telefonia[Art. 1, cc. 41-46](#)

- Le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono, in ogni caso, commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono comunque consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
- Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi per oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a 24 mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui all'art. 1, c. 3, 3° periodo D.L. 7/2007 e, comunque, gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
- È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.
- Si applica la sanzione di euro 1.160.000,00 (anziché euro 580.000,00) agli operatori che non rispettano le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.
- Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 6 mesi dal 29.08.2017, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

Pagamenti telematici[Art. 1, cc. 47, 48](#)

- Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le modalità semplificate previste dall'art. 8, c. 3 D.L. 179/2012, che consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.
- Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento telematiche è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

Erogazioni liberali con credito telefonico[Art. 1, cc. 49-53](#)

- Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
- Con decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dal 29.08.2017, sono disciplinati le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di credito telefonico.
- Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e sono esclusi, pertanto, dall'ambito di applicazione dell'Iva.
- Tali erogazioni liberali non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

Settori del gas e dell'energia[Art. 1, cc. 60-98](#)

- Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato, entro 5 mesi dal 29.08.2017, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità "open data" delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.
- Decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito Internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
- A decorrere dal 1.01.2018 i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al passaggio al mercato libero, che avverrà da luglio 2019.
- L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
- Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, tutelando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30% della tariffa incentivante fino dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.

Distributori di carburante[Art. 1, cc. 100-119](#)

- È istituita un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.
- All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL.
- I titolari dell'autorizzazione o della concessione degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe entro 180 giorni dal 29.08.2017. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
- Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dal 29.08.2017. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto.
- Qualora il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dal 29.08.2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto.
- In caso di mancato invio della dichiarazione da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine, il Ministero dello Sviluppo Economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione.
- Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile.
- Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro 9 mesi dal 29.08.2017, il Ministero dello Sviluppo Economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso.

Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni[Art. 1, cc. 125-129](#)

- A decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'art. 13 L. 349/1986 e di cui all'art. 137 D.Lgs. 206/2005, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28.02 di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
- Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al precedente periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente.
- A decorrere dall'anno 2018 gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
- Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
- Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, devono essere altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Accesso ai servizi clienti da cellulare[Art. 1, cc. 130, 131](#)

- Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
- La violazione di tali disposizioni implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Contratto di assicurazione per mutuo immobiliare[Art. 1, c. 135](#)

- Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.
- Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di tali informazioni con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.

Contratto di leasing finanziario**Art. 1, cc. 136-140**

- Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo, di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
- Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
- Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di 4 canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
- In caso di risoluzione del contratto per il grave inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.
- In caso di risoluzione del contratto il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
- Quando non è possibile fare riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei 20 giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
- Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.
- Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
- Restano ferme le previsioni di cui all'art. 72-quater R.D. 16.03.1942, n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'art. 1, cc. 76, 77, 78, 79, 80 e 81 L. 28.12.2015, n. 208.

Esercizio della professione forense**c. 141**

- L'avvocato può fare parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti.
- L'attività professionale svolta dagli associati non dà più luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

Esercizio della professione forense in forma societaria

- L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
- In tali società:
 - a) i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi;
 - b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
 - c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
- Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
- La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
- La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
- Tali società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
- L'Avvocato è tenuto, non più solo a richiesta, a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Deposito di somme al notaio su conto dedicato**Art. 1, cc. 142, 143**

- Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
 - a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le **spese anticipate**, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
 - b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori;
 - c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; in tali casi, il notaio **deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto**, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
- L'obbligo di versamento su conto corrente dedicato ora si applica anche per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione.
- Le somme depositate nel conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
- Nei casi previsti dalle lettere a) e b), il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c), eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede, senza indugio, a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
- Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
- Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle per le quali è previsto l'obbligo del conto dedicato.
- Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 120 giorni dal 29.08.2017.

Attività notarile**Art. 1, c. 144**

- Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola, a ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 (anziché 7.000) abitanti; è inoltre abrogato il riferimento al reddito annuo.
- Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della Regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più Regioni; inoltre, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della Regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più Regioni.
- L'attività non può essere prestata fuori del territorio della Regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più Regioni.

Associazione di notai

- Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della Regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
- Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
- Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di apertura di un unico ufficio secondario.
- Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a 1/26 degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio. A tale fine:
 - a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta;
 - b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni 2 anni in numero congruo di notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
 - c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da 3 notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.
- Il notaio è esposto a censura, sospensione fino a un anno o, in caso di gravità, alla destituzione, se si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'art. 4 del regolamento di cui al Dpr 137/2012; è eliminato il riferimento alla riduzione degli onorari, diritti o compenso e concernente il decoro e prestigio della professione quale condizione che dà luogo all'illecita concorrenza.

Società di ingegneria

[Art. 1, cc. 148, 149](#)

- In applicazione dell'art. 24, c. 1 L. 266/1997 sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali, ovvero in forma di società cooperative.
- Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 29.08.2017, tali società sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
- L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco di tali società nel proprio sito Internet.

Obblighi informativi per professionisti

[Art. 1, cc. 150, 152](#)

- Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente** al cliente, **in forma scritta o digitale**, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
- In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
- Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti a ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Società di odontoiatri

[Art. 1, cc. 153-156](#)

- L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla L. 409/1985, che prestano la propria attività come liberi professionisti.
- L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni, di cui all'art. 2 L. 409/1985, siano erogate dai soggetti in possesso dei relativi titoli abilitanti.
- Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti citati.
- Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura societaria.
- Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 90 giorni dal 29.08.2017.

Società titolari di farmacie[Art. 1, cc. 157-165](#)

- Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le **società di persone**, le **società di capitali** e le **società cooperative** a responsabilità limitata.
- La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 L. 475/1968 e ne è responsabile. La sostituzione del direttore per infermità, grave malattia di famiglia, gravidanza, parto e allattamento, adozione o affidamento di minori, servizio militare, funzioni pubbliche o incarichi sindacali e ferie, è consentita con altro farmacista abilitato.
- La partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.
- Tali soggetti possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli artt. 2359 e seguenti del Codice Civile, **non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia Autonoma**.
- È abrogata la disposizione che consentiva a ciascuna farmacia di essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto di tali disposizioni attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge.
- Lo statuto delle società e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro 60 giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente Regione o Provincia Autonoma, all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
- Nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
- Ove l'istanza del farmacista sia accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
- Ove i candidati che concorrono per la gestione associata di sedi farmaceutiche risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di **3 (anziché 10) anni** dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità; è inoltre eliminato il limite di età di 40 anni ai fini dell'assegnazione.
- Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Attività turistico-ricettiva[Art. 1, c. 166](#)

- È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Biglietteria telematica per servizio di trasporto pubblico[Art. 1, c. 167](#)

- Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31.12.2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito Internet dedicato.

Carta dei servizi di linea di trasporto passeggeri[Art. 1, c. 168](#)

- I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
- I concessionari e i gestori garantiscono, inoltre, una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

Aggiornamento catastale per interventi edilizi liberi

[Art. 1, cc. 172, 173](#)

- Riguardo agli interventi edilizi, effettuati senza alcun titolo abilitativo (attività di edilizia libera), l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
- Il possessore degli immobili per i quali, alla data del 29.08.2017, sono già attivati gli interventi, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.M. Finanze 19.04.1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro 6 mesi dal 29.08.2017 e, in caso di omissioni, si applica l'art. 1, c. 336 L. 311/2004.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.